R E G O L A M E N T O

"Per la disciplina da osservarsi per l'esclusione dalla Società del socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti"

(APPROVATO DALL'ASSEMBLEIA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 19/09/2022)

Art. 1

(Oggetto – Morosità)

Il presente regolamento disciplina il procedimento di esclusione del socio che si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società, in attuazione dell'art. 9 commi 1 lett. B), 2 e 3 dello Statuto.

Art. 2

(Formale diffida ad adempiere)

Il socio che sia moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio sociale (per canoni di assegnazione, per spese condominiali, per imposte dirette e indirette, per le tasse, anche locali, che gravano sull'alloggio concesso in assegnazione et similia) deve essere invitato dal Presidente della cooperativa, con formale atto di diffida, a mettersi in regola con i pagamenti nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notificazione, con l'espresso avvertimento che, in difetto tempestivo ed integrale pagamento delle somme dovute, nonché delle rifusione delle spese di procedura, il Socio sarà espulso dalla Cooperativa e per l'effetto, decadrà dall'assegnazione dell'alloggio concesso in godimento.

L'atto di formale diffida sarà eseguito dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Saluzzo, ai sensi e per gli effetti degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, si applicherà quindi l'art. 140 del Codice di Procedura Civile; ed in caso di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, il successivo art. 142.

Art. 3

(Puntuale adempimento – Regolarizzazione)

Per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, nel termine concesso di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio deve provvedere all'integrale pagamento delle somme dovute, oltre alla rifusione delle spese di procedura sostenute dalla Società, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, periodicamente aggiornata.

In caso di tempestivo integrale adempimento, il procedimento di esclusione dalla Società, del Socio per morosità è archiviato.

Art. 4

(Mancato o parziale adempimento – Esclusione)

Qualora il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio non provveda all'integrale pagamento delle somme dovute, ovvero non rifonda le spese di procedura nella misura determinata ai sensi del precedente art. 3, lo stesso è escluso dalla Società.

Art. 5

(Deliberazione di esclusione)

L'esclusione dalla Società del Socio per morosità, ai sensi del precedente articolo 4, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 6

(Comunicazione dell'esclusione – Termini per l'opposizione)

La comunicazione della deliberazione di esclusione dalla Società del Socio è effettuata dal Presidente della Cooperativa con formale atto, da notificarsi per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario secondo le modalità di cui al precedente art. 2, che dovrà contenere l'espresso avvertimento che il Socio espulso potrà proporre opposizione al Tribunale nel perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notificazione.

L'esclusione del Socio avrà effetto dall'annotazione della deliberazione di esclusione che il Presidente della Cooperativa effettuerà nel libro dei soci.

Art. 7

(Rilascio dell'alloggio – Penalità per l'occupazione indebita)

L'esclusione del Socio determina lo scioglimento del rapporto sociale e la conseguente

risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Società.
Il Socio escluso è pertanto tenuto a rilasciare immediatamente l'alloggio.
Al Socio escluso, qualora non rilasci immediatamente l'alloggio, sarà addebitata una somma a titolo di "Penalità per l'occupazione indebita".
L'ammontare di detta penalità viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di esclusione e non deve essere inferiore all'importo del corrispettivo mensile precedentemente dovuto dal Socio escluso per il godimento dell'alloggio maggiorato di 1/3 (un terzo) in quanto trattasi di occupazione senza titolo.

Art. 8

(Risarcimenti)

All'atto del rilascio materiale dell'alloggio la Cooperativa, tramite i suoi tecnici, si riserva di verificare lo stato dell'immobile onde quantificare eventuali risarcimenti derivanti dalla necessità di ripristinare lo stato originale dell'immobile stesso in seguito a modifiche non autorizzate ovvero danneggiamenti di qualunque genere cagionati.
La Cooperativa si riserva comunque di agire nelle sedi opportune al fine di ottenere tutti gli eventuali risarcimenti derivanti da qualsiasi altro comportamento o inadempienza di cui il Socio escluso si sia reso responsabile.